

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3710 del 03/07/2024
Oggetto	Procedimento MO20A0017. Enilive spa. Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Finale Emilia (Mo) ad uso igienico ed assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001, art. 28
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3830 del 02/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tre LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

---

**OGGETTO:** Procedimento MO20A0017. Enilive spa. Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Finale Emilia (Mo) ad uso igienico ed assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001, art. 28.

### La Dirigente

**Richiamata** la determinazione Arpae n. 2976 del 26/06/2020 con la quale è stata rinnovata alla ditta Eni spa - Refining & Marketing and Chemicals la concessione per la derivazione di acqua sotterranea in comune di Finale Emilia (Mo) per uso lavaggio autoveicoli e antincendio, valida fino al 31/12/2029;

**Ricevuta** con nota n. PG/2023/65273 del 14/04/2023 da parte della ditta Eni Sustainable Mobility spa (C.F. 11403240960), poi divenuta Enilive spa mantenendo lo stesso C.F., la domanda di cambio di titolarità della sopra citata concessione in seguito a conferimento di ramo d'azienda a partire dal 01/01/2023;

### Verificato che:

- la ditta richiedente il 17/06/2024 ha versato **€ 191,23** come canone 2024;
- tutti i canoni pregressi risultano corrisposti;
- ai sensi del R.R. n. 41/2001, art. 28, comma 2 il deposito cauzionale non è da ricostituire in quanto si tratta di conferimento di ramo d'azienda;

**Ritenuto** che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, il cambio di titolarità della concessione possa essere assentito, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella determinazione n. 2976 del 26/06/2020;

### Visti:

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la DEL n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle

attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza;

**Dato atto** che come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

**Su proposta** dell'I.F. dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento per quanto precede:

**determina**

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Enilive (C.F. 11403240960), la titolarità della concessione per la derivazione di acqua sotterranea in comune di Finale Emilia (Mo) rilasciata con determinazione Arpae n. 2976 del 26/06/2020 - proc. MO20A0017;

b) **di allegare** il disciplinare parte integrante della det. n. 2976 del 26/06/2020 di cui la nuova ditta concessionaria dovrà seguire gli obblighi e le prescrizioni tranne che per l'art. 7 comma 2 che viene sostituito come segue:

**2. Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.;

c) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

- **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

d) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti

di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonchè all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Auto-  
rizzazioni e Concessioni di

ARPAE Modena

**Dott.ssa Valentina Beltrame**

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI di MODENA UNITA' DEMANIO ACQUE  
Allegato parte integrante  
**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria assentita alla Ditta ENI S.p.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING - C.F.: 00484960588 - P. IVA: 00905811006, con sede a Roma (RM) in Piazzale Enrico Mattei, 1 - Proc. MO20A0017 (ex 7617/S)

**Art. 1 - Quantitativo del prelievo**

**1.1** Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 1,2 litri/sec.;
- quantitativo massimo prelevabile 1.000 m3/anno.

**Art. 2 - Destinazione d'uso dell'acqua**

**2.1** L'acqua pubblica sotterranea può essere utilizzata esclusivamente per uso "igienico ed assimilati" (lavaggio autoveicoli e antincendio).

**Art. 3 - Localizzazione del prelievo e descrizione delle opere di derivazione**

**3.1** L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato in comune di Finale Emilia (MO) - Località Canaletto - Via per Modena, 54/A, di proprietà della Ditta richiedente.

**3.2** Dati tecnici del pozzo:

- diametro di mm. 125;
- profondità m. - 25,00 dal piano campagna;
- coordinate catastali : foglio 87 mappale 88 del N.C.T. del Comune di Finale Emilia;
- coordinate UTM - RER: X = 678625 - Y = 967663;
- elettropompa sommersa avente una portata massima di 1,2 l/s ed una potenza di kW 1,5.

**Art. 4 - Durata della concessione**

**4.1** La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è assentita fino al 31.12.2029, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

**Art. 5 - Rinnovo della concessione**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della data della sua scadenza, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente discipli-

nare.

**Art. 6 - Canone della concessione**

**6.1** La L. R. n. 2/2015, all'art 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

**6.2** Il canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2020 ammonta a €. 206,11, (di cui €. 82,44, con maggiorazione art. 8 L.R. 11/2018 per mesi 3, e €. 123,67, canone normale per mesi 9 = domanda di concessione presentata in data 23/03/2020), da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

**6.3** Sono inoltre dovuti i seguenti indennizzi risarcitori per le annualità pregresse, in ragione del prelievo effettuato senza la prevista concessione, come sotto specificato:

Uso igienico ed assimilati	Annualità	Importo dovuto	Interessi legali
“ “ “ “	2016	<b>€. 161,00</b>	<b>€. 2,21</b>
“ “ “ “	2017	<b>€. 161,16</b>	<b>€. 1,93</b>
“ “ “ “ “	2018	€. 94,78 + <u>€. 135,40</u> <b>€. 230,18</b>	<b>€. 1,70</b> + (maggiorazione art. 8 L.R. 11/2018 - per mesi 5)
“ “ “ “ “	2019	€. 164,72+ <u>€. 164,72</u> <b>€. 329,44</b>	<b>€. 1,03</b> + (maggiorazione art. 8 L.R. 11/2018 - per intero anno)
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 881,78</b>	<b>€. 6,87</b>

L'importo degli indennizzi risarcitori per le annualità pregresse, da corrispondere alla Regione Emilia Romagna prima del ritiro del presente atto, ammonta a complessivi €. 888,65, di cui €. 881,78, quale quota capitale, e €. 6,87 per interessi legali.

**6.4** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L. R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**6.5** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001,

nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.6** Si avverte che in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

**6.7** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

**6.8** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **Art. 7 - Deposito cauzionale**

**7.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 250,00, da versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L. R. n. 2 del 30/04/2015.

**7.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**7.3** Questo Servizio, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T. U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **Art.8 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

##### **8.1** Dispositivo di misurazione

Per la verifica ed il contenimento dei quantitativi di acqua estratti, la ditta concessionaria, a sua cura e spese, dovrà provvedere:

all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di MODENA - Via GIARDINI, 472/L - 41124 MODENA;

PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della FIERA, 8 - 40127 BOLOGNA;

PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO - Strada Garibaldi, 75

PEC: protocollo@postacert.adbpo.it - 43121 PARMA.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Demanio Acque di questo Servizio la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua

pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

### **8.2** Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

### **8.3** Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

### **8.4** Stato delle Opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i.

### **8.5** Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**8.6** Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il SAC - ARPAE può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario,

qualora:

- la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsiden-



za;

- sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio SAC - ARPAE competente.

#### **8.7 Sub - concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

### **Art. 9 - Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici**

**9.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla DGR n. 1195/2016.

**9.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

### **Art. 10 - Osservanza di leggi e regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**